

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – 5T S.R.L.

CONVENZIONE QUADRO PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI ALLA SOCIETÀ 5T S.R.L. PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E GESTIONE DEL TRAFFICO

Tra

La Città Metropolitana di Torino con sede in Torino, corso Inghilterra n.7 (C.F. 01907990012), in persona di _____, nato a _____, domiciliato per la carica in Torino, presso la sede della Città Metropolitana di Torino (nel seguito Città Metropolitana)

e

La Società 5T S.r.l., con sede in Torino, Via Bertola n. 34 (C.F. 06360270018), in persona _____, nato a Torino il _____, domiciliato per la carica in Torino presso la propria sede

PREMESSO CHE

- La Società "5T S.r.l." è una società interamente pubblica in house providing e gestisce il servizio pubblico locale a rilevanza economica afferente al sistema del trasporto pubblico e della mobilità, rientrante nella categoria più ampia di derivazione comunitaria dei "servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica" in forza della deliberazione CC Città di Torino 24 marzo 2016 n. 33 2016 00932/64.
- Fin dal 1992 la Società, inizialmente in forma consorzio, poi di società consortile, ed oggi, infine, come società a responsabilità limitata, ha gestito e sviluppato i sistemi di controllo della viabilità e del traffico per conto della Città di Torino e della GTT S.p.A. (prima ATM).
- Con deliberazione prot. n. 51865/2008 in data 11 novembre 2008 il Consiglio Provinciale deliberava di partecipare alla Società mediante acquisizione di una quota pari al 5% del capitale sociale, offerta in vendita dal socio GTT S.p.A.;
- Con deliberazione prot. n. 29349 del 19.12.2018 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Città metropolitana di Torino ai sensi dell'art.20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" il Consiglio metropolitano ha confermato il mantenimento della partecipazione in 5T S.r.l., società a controllo pubblico, per la quale è stato possibile estendere a tutti i soci pubblici diversi dalla Città di Torino l'attività periodica di controllo esercitata prevalentemente dal Gruppo Comune di Torino in qualità di socio di riferimento, che si sostanzia in periodiche attività di verifica dell'andamento gestionale della società;
- La Società 5T S.r.l. ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, lo svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate nell'art. 1 L. Reg. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. oltretutto correlate e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e comunque la prestazione di servizi inerenti la mobilità. In particolare, la società esercita le seguenti attività di impresa:
 - sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS;
 - servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi connessi e correlati;
 - sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e servizi correlati di informazione ai cittadini;
 - sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, per il monitoraggio e controllo del traffico ivi compresa la regolazione semaforica, per la sicurezza stradale e per i servizi correlati di informazione al cittadino;
 - sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l'integrazione tariffaria e servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore;

- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l'efficientamento della logistica connessa al trasporto merci e servizi correlati;
- studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi anche stabili e società consortili, reti d'impresa, società e GEIE;
- acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità.
- Il citato art. 2 dello Statuto prevede che la società possa compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo della società nell'interesse pubblico espresso dai Soci, anche attraverso la definizione di obiettivi gestionali escluse quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche.

Fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 cod. civ., la società può altresì assumere, sempre al solo fine del perseguimento dell'oggetto sociale, partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio. La società può altresì prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie anche a favore di enti pubblici o società controllati o collegati. (v. art. 2474 c.c.);

- L'art. 2 stabilisce altresì che la Società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima ed esercitanti il controllo analogo sulla stessa. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente. Dato a tal fine atto che nell'annualità 2018, le attività verso i Soci hanno costituito il 96% del valore della produzione;
- Lo Statuto, inoltre, all'art. 13 prevede che qualora un socio affidi alla società la realizzazione di un progetto o la gestione di una commessa, al socio spetta, oltre a quanto stabilito nei paragrafi precedenti, il controllo strategico, economico-finanziario sul progetto o sulla commessa e comunque il potere di fornire indirizzi rispetto alla realizzazione del progetto o alla gestione della commessa, garantendo alla società una contabilità industriale in grado di tenere in evidenza i profili contabili dei progetti e commesse affidate dal socio, connessi ai costi diretti e indiretti salvo la possibilità per il Consiglio di amministrazione di rigettare quelle decisioni assunte dal socio in relazione alla commessa e che sono in grado di influire sugli equilibri generali della Società;
- Inoltre, all'art. 23, lo Statuto stabilisce testualmente che la "società rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci. Al fine di agevolare tale esercizio del controllo analogo, la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante o agli enti partecipanti in caso di più soci, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta. Devono essere inviati a tutti i soci:
 - il budget, il piano industriale e strategico ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
 - il budget, il piano industriale e strategico ed il bilancio approvati dall'Assemblea dei soci;
 - il programma annuale derivante dai contratti di servizio;
 - i regolamenti organizzativi;
 - proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni o fondazioni;
 - proposte di atti relativi alle acquisizioni/alienazioni di beni immobili;
 - proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni, contrazione di prestiti e a tutte le operazioni di finanza straordinaria.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci per opportuna conoscenza copia dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie, copia dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e copia dei verbali assunti dall'organo amministrativo. Il Presidente inoltre è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o

procedura della società. Ciascun socio ha diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate. Il Consiglio di Amministrazione redigerà con cadenza semestrale una situazione economica di periodo che verrà inviata a titolo informativo ai soci.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione informa, con periodicità almeno semestrale, i soci sull'andamento della società e della gestione del servizio affidato e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, rispetto alla programmazione approvata dai soci nonché sull'aggiornamento del piano industriale e budget della società e, in ogni caso, renderà analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti dalle previsioni assunte."

Pertanto, che, in relazione all'art. 13 dello Statuto di 5T S.r.l. ed ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016, la Città Metropolitana esercita nei confronti di 5T S.r.l. il controllo analogo strutturato;

PREMESSO INOLTRE CHE

- tra le varie iniziative intraprese dalla Provincia di Torino per rispondere al meglio ad una coordinata organizzazione della manifestazione olimpica Torino 2006, con deliberazione G.P. n. 924-471126 del 21 dicembre 2004 fu approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Piani di segnalamento", articolato in due lotti, di cui il secondo relativo a lavori di segnaletica luminosa, mediante l'installazione di Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) – sistemi di informazione temporanea per gli automobilisti – che permettono la connessione in tempo reale con i sistemi di controllo delle sale operative;
- con deliberazione n. 1329-419776 del 11 ottobre 2005, la Provincia approvava un'intesa con il TOROC e la Società 5T S.r.l. per l'integrazione del TRAFFIC OPERATION CENTRE (TOC), finalizzata all'attivazione di un sistema telematico con funzioni di monitoraggio, controllo e gestione del traffico e della mobilità nell'area interessata dai XX Giochi Olimpici Torino 2006 consistente in:
 - fornitura ed installazione dell'intero sistema costituito da una rete telematica di monitoraggio: sistema composto di stazioni di rilevamento del traffico, sensori, telecamere per la videosorveglianza ecc., realizzato da 5T S.r.l., analogamente al progetto a suo tempo già realizzato e tuttora in corso di realizzazione per la Città di Torino per il controllo degli eccessi di velocità. I sensori, installati presso 30 siti, sono stati integrati con l'utilizzo dei pannelli a messaggio variabile (PMV), di cui al progetto approvato con la sopra citata deliberazione G.P. n. 924-471126/2004 del 21.12.2004, e sono stati altresì connessi con la centrale operativa del traffico (TOC) realizzata dal TOROC in occasione dei XX Giochi Olimpici 2006;
 - avviamento, configurazione e comunicazione del sistema, sempre a cura di 5T S.r.l., comprendente le attività di connessione alla centrale operativa dei dispositivi di misurazione e videosorveglianza del traffico, comprese le attività di gestione dei pannelli a messaggio variabile e di monitoraggio dei mezzi spartineve dotati di elaboratori di bordo;
- nel corso degli anni dal 2005 al 2014, a seguito dell'adozione di specifiche deliberazioni, è proseguita l'attività della Società 5T S.r.l. di gestione telematica del sistema di rilevamento del traffico con funzioni di monitoraggio, controllo e gestione del traffico e della mobilità realizzato in occasione delle Olimpiadi 2006, impianto divenuto di proprietà provinciale e che costituisce, a fronte dell'esperienza maturata in questi anni, strumento di alta tecnologia indispensabile alla gestione della circolazione veicolare secondo tecnologie avanzate di importante efficacia;
- le attività di gestione di tutte le apparecchiature di proprietà della Provincia dipendono direttamente dal "Supervisore della mobilità" installato in 5T (a servizio della Provincia, della Città di Torino, della Regione Piemonte e di GTT), che rappresenta un sistema di controllo e gestione del traffico dell'intera area metropolitana di Torino e, oltre a fornire informazioni sullo stato attuale del traffico e ad effettuare previsioni a breve e medio termine, definisce la strategia comune all'interno della quale collaborano i vari sistemi di 5T (infomobilità e trasporto pubblico);
- le attività di:
 - valutazione dello stato di funzionamento delle postazioni di rilevamento esistenti;

- manutenzione conservativa e correttiva delle postazioni esistenti e loro adeguamento tecnologico per la trasmissione in continuo ed on-demand dei dati di traffico;
- conduzione e manutenzione programmata delle postazioni esistenti;
- valutazione dello stato di funzionamento dei pannelli a messaggio variabile esistenti;
- manutenzione conservativa dei pannelli a messaggio variabile esistenti;
- conduzione e manutenzione programmata dei pannelli a messaggio variabile esistenti;
- integrazione dei dati di traffico rilevati con le altre reti di rilevamento;
- sviluppo di una modalità di consultazione on-line da parte degli utenti dei dati storici di traffico rilevati sulle proprie postazioni;
- implementazione di un sistema di aggiornamento cartografico RealTime delle informazioni all'utenza ed ai propri operatori sulle chiusure delle infrastrutture;
- incremento della rete di proprietà di Città Metropolitana dei sensori di traffico e la successiva integrazione con il Supervisore della Mobilità;

costituiscono una parte del complesso di attività ricomprese nel Servizio di monitoraggio, controllo e gestione del traffico e della mobilità nell'area metropolitana, che costituisce Servizio Pubblico avente rilevanza economica;

- la Città Metropolitana intende svolgere le attività di cui sopra, anche avvalendosi di società specializzata;
- la "Centrale Operativa" di 5T:
 - è costituita da personale, procedure, hardware e software adeguati per monitorare e gestire il traffico e la viabilità nell'area metropolitana di Torino e sulla rete stradale provinciale;
 - è presidiata tutti i giorni dell'anno e ad essa fanno capo complessivamente sul territorio "provinciale" oltre 70 postazioni di misurazione traffico e circa 300 spire, circa 64 pannelli a messaggio variabile, 330 incroci semaforizzati, 25 parcheggi, 340 display fermate mezzi pubblici e 90 telecamere di videosorveglianza del traffico;
 - in essa vengono preparati ed assicurati i servizi di infomobilità resi disponibili sul web;
- l'integrazione fra le differenti reti di rilevamento del traffico situate in Regione Piemonte (di proprietà della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e della Città di Torino) possa produrre sinergie utili sia per quanto riguarda l'analisi dei dati da parte del Supervisore della Mobilità sia per quanto riguarda la messa a disposizione delle informazioni al pubblico;
- si rende opportuno regolare i rapporti fra Città Metropolitana e 5T S.r.l. mediante la redazione di apposita Convenzione;

PREMESSO INFINE CHE

- i presupposti per l'affidamento di attività in regime di "in house providing" risiedono:
 - negli artt. 5 e 192 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
 - nelle Linee guida n. 7 recanti "Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house* previste dall'art. 192 del D.Lgs 50/2016" approvate dal Consiglio dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e nei successivi comunicati del Presidente dell'Autorità del 10 maggio, del 5 luglio del 25 ottobre e del 29 novembre 2017 che prorogano i termini per l'attivazione dell'Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri organismi *in house*;
 - nella Delibera ANAC 20 settembre 2017 n. 951 pubblicata su GURI n. 236 del 9 ottobre 2017 entrata in vigore il 10 ottobre 2017 di aggiornamento delle suddette Linee guida;
 - nel Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito T.U.S.P.) pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016. Il D. lgs. n. 175/2016 è stato successivamente modificato ed integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica." entrato in vigore il 27 giugno 2017.

- la Delibera ANAC 951/2017 prevede all'art. 4.1 che la domanda di iscrizione al suddetto elenco debba avvenire, pena di inammissibilità, a cura del Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA), su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente;
- in data 26/02/2018 la Città di Torino ha presentato domanda n. 477, prot. 0017947, di iscrizione di 5T srl all'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti, ai sensi della legislazione vigente;
- l'affidamento di attività in regime di "*in house providing*" deve essere preceduta da una verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, dalla valutazione della idoneità all'esecuzione dell'attività sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili, delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- ai sensi dell'art. 9 punto 2 della Deliberazione dell'ANAC n. 951/2017, a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l'affidamento *in house*;
- la Città Metropolitana è Ente azionista di 5T srl e può procedere all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali della Società come quivi riconosciute e richiamate;

OSSERVATO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. _____ del _____ è stato approvato lo schema del presente Atto.

Tutto ciò premesso ed osservato si conviene quanto segue:

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 Valore delle premesse e definizioni.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:
 - a) Città Metropolitana di Torino: Città Metropolitana;
 - b) 5T S.r.l.: 5T
 - c) Convenzione: il contratto di servizio fra Città Metropolitana e 5T secondo il modello *in house providing*;
 - d) Responsabile della Convenzione: assume le funzioni di Rappresentante del Committente;
 - e) Referente 5T: interfaccia di 5T con il Responsabile della Convenzione di Città Metropolitana;
 - f) Appaltatore/ri: imprese che eseguono le prestazioni per conto del Committente 5T nel contesto della presente Convenzione;
 - g) Direttore dell'Esecuzione: direttore del contratto stipulato da 5T con Appaltatori terzi;
 - h) R.U.P.: svolge le funzioni di Responsabile del procedimento nel contesto dei contratti fra 5T e Appaltatori terzi;
 - i) Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione della Città Metropolitana: soggetto nominato ai sensi del D.lgs. 81/2008 per le specifiche funzioni attribuite dalla legge;
 - j) Duvri: documento unico di valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Art. 2 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli

1. La Città Metropolitana, coerentemente con quanto indicato in premessa, riconosce 5T S.r.l. quale propria Società *in house providing* in ambito di infomobilità, di sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione del trasporto pubblico, di sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità e per il monitoraggio e controllo del traffico, e servizi correlati di informazione ai cittadini, ovvero nello svolgimento del Servizio di monitoraggio, controllo e gestione del traffico, in coerenza con le funzioni

riconosciute e gli ed attribuite all'atto della partecipazione societaria, ovvero con la presente Convenzione, nonché in coerenza con le funzioni attribuite alla stessa 5T dall'atto costitutivo e dal suo Statuto, qui integralmente richiamati e fatti propri.

2. La Città Metropolitana, coerentemente con quanto sopra indicato e secondo quanto meglio dettagliato all'art. 13 dello Statuto di 5T, esercita il controllo analogo strutturato sulla Società, anche mediante gli specifici strumenti di controllo dei servizi così acquisiti. 5T si impegna a trasmettere la documentazione prevista dallo Statuto e a definire formalmente e garantire i flussi informativi al fine di consentire alla Città Metropolitana l'esercizio del controllo analogo, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti di condivisione in rete. E' facoltà della Città Metropolitana di far pervenire a 5T eventuali rilievi e/o indicazioni di indirizzo sulla documentazione di cui sopra che abbiano rilevanza sui servizi e/o forniture che 5T eroga alla stessa, nell'ambito della presente Convenzione e secondo le prerogative statutarie attribuite a ciascun socio della società rispetto alle commesse di pertinenza.
3. La Città Metropolitana riconosce altresì che la partecipazione che la lega a 5T, unitamente agli altri Soci, rappresenta la volontà di mettere a fattor comune un interesse condiviso ovvero l'obiettivo di sviluppo, gestione ed erogazione dei servizi di mobilità in generale, così da ottenere vantaggi in termini economici e realizzativi per sé e per gli altri Enti consorziati; in particolare, la Città Metropolitana riconosce alla Società il valore aggiunto, intrinseco alla propria natura, ovvero lo sviluppo e la gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità e per il monitoraggio e controllo del traffico che la stessa persegue e tali da garantire economie di scale, efficienze e efficacia operativa non altrimenti raggiungibili;
4. In ragione e nel rispetto di quanto sopra, sempre fatta salva una verificata minore onerosità di 5T, anche desunta da interlocuzioni con il mercato effettuate dagli Uffici della Città Metropolitana, la medesima si impegna sin d'ora a mantenere l'acquisizione dei servizi condivisi presso il 5T come definiti al successivo art. 3;
5. Sempre nell'ottica di quanto sopra esposto, la Città Metropolitana, al fine di valorizzare gli *asset* societari nei termini e nelle forme consentite dalla legge e determinate nelle sedi competenti, si rende disponibile a regolamentare – con separato atto approvato dal competente organo della Città Metropolitana – modalità di gestione, anche solo temporaneo o in gestione, degli *asset* e del *know how* di titolarità o co-titolarità della Città Metropolitana medesima per il perseguimento delle finalità societarie oltre che per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione;
6. La Città Metropolitana partecipa fattivamente quindi, anche mediante il corretto esercizio del potere di controllo analogo strutturato che le spetta, alle funzioni di indirizzo e controllo per favorire la crescita e la valorizzazione di 5T quale Società al servizio proprio e di tutti i Soci.
7. La Città Metropolitana definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di 5T della presente convenzione, come anche di seguito precisato, relativamente alle attività affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso. La Città Metropolitana esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti da 5T e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti. 5T si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente la Città Metropolitana nelle attività alla stessa destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione nella gestione delle stesse;
8. In analogia con quanto stanno effettuando le Società partecipate e gli Enti consorziati, 5T si impegna a realizzare interventi di *spending review* interna ed a riferire sui risultati conseguiti;
9. La Città Metropolitana individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare a 5T, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità ed assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti, anche su base pluriennale;

Art. 3 Finalità e oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto il *Servizio di monitoraggio, controllo e gestione del traffico*;
2. La Città Metropolitana, con la presente Convenzione, intende disciplinare la gestione, affidandole alla Società 5T per le motivazioni di cui all'articolo 1, delle attività di:
 - valutazione dello stato di funzionamento delle postazioni di rilevamento esistenti, come

- elencate in Allegato A;
 - manutenzione conservativa e correttiva delle postazioni esistenti e loro adeguamento tecnologico per la trasmissione in continuo ed on-demand dei dati di traffico;
 - conduzione e manutenzione programmata delle postazioni esistenti;
 - valutazione dello stato di funzionamento dei pannelli a messaggio variabile esistenti, come elencati in Allegato A;
 - manutenzione conservativa dei pannelli a messaggio variabile esistenti;
 - conduzione e manutenzione programmata dei pannelli a messaggio variabile esistenti;
 - integrazione dei dati di traffico rilevati con le altre reti di rilevamento;
 - sviluppo di una modalità di consultazione on-line da parte degli utenti dei dati storici di traffico rilevati sulle proprie postazioni;
 - implementazione di un sistema di aggiornamento cartografico *real time* delle informazioni all'utenza ed ai propri operatori sulle chiusure delle infrastrutture;
 - compatibilmente con le risorse disponibili, incremento della rete di proprietà di Città Metropolitana dei sensori di traffico, avvalendosi del supporto specialistico prestato da 5T per quanto riguarda la scelta del posizionamento dei nuovi sensori, anche al fine di ottimizzarne l'integrazione con il Supervisore del Traffico;
3. La presente Convenzione disciplina, nel rispetto della normativa, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per l'erogazione, da parte di 5T, del servizio in oggetto.
4. 5T dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Città Metropolitana risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità contenute in tutti i documenti facenti parte della presente convenzione.

Art. 4 Normativa rilevante

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, 5T assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria, di contenimento dei costi, di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

Art. 5 Appalti di servizi e affidamenti

1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi e, comunque, di affidamento di attività, 5T si attiene alle previsioni del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) nonché, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n° 208 e s.m.i. (legge di stabilità 2016), 5T provvede ai propri approvvigionamenti, ove possibile, tramite CONSIP S.p.A., o altri soggetti aggregatori, o centrali di committenza. In caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, 5T potrà accedere, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto attraverso i canali di cui al predetto comma 512 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016.
3. Città Metropolitana e 5T si atterranno, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente Convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 6 Modalità di determinazione del corrispettivo

2. Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di gestione del Servizio di monitoraggio, controllo e gestione del traffico, la Città Metropolitana e 5T concordano la definizione delle attività annuali entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento.

3. La Città Metropolitana, sulla base delle proprie esigenze, individua le attività che intende conferire al 5T in un documento denominato "Programma di Attività", redatto su base annuale con proiezione pluriennale, da trasmettersi al 5T entro il 30 novembre di ciascun anno, valido a partire dall'anno successivo. Tale Programma definisce gli obiettivi da perseguire attraverso 5T, nonché la stima delle risorse economiche da impiegare a tal fine
4. 5T sulla base delle esigenze espresse della Città Metropolitana, predispone ogni anno per l'esercizio successivo, un documento di previsione annuale e pluriennale dei relativi costi presunti denominato "Piano dei Servizi". Tale documento costituisce elemento utile per la Città Metropolitana al fine delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.
5. Sulla base delle sopra citate previsioni, con riferimento ai servizi erogati in continuità, 5T dimensiona e attiva per l'anno successivo le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano, fatte salve diverse indicazioni della Città Metropolitana.
6. Le esigenze della Città Metropolitana sono definite nei seguenti documenti:
 - CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE): in questo documento vengono rappresentati e dimensionati, su base annua e con una proiezione triennale, tutti i servizi gestiti in continuità ed i servizi ad hoc identificati al momento della sua stesura. Il documento propone la definizione di attività annuali di norma entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE): documenti nei quali sono descritti, dimensionati e valorizzati i servizi di sviluppo ed i servizi ad hoc individuati nel corso dell'anno. Le PTE vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta della Città Metropolitana e secondo quanto descritto nell'Allegato Tecnico ed eventuali successivi.
 - AFFIDAMENTI TECNICO ECONOMICI (ATE): documenti di affidamento, redatti previa accettazione di 5T della precedente specifica tecnica trasmessa da Città Metropolitana, tramite cui Città Metropolitana affida a 5T l'esecuzione, diretta o tramite affidamento con procedura competitiva, di prestazioni straordinarie non previste nella "Configurazione Tecnico Economica".
7. La Città Metropolitana potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente Convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l'introduzione degli stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto di 5T.
8. Qualora la Città Metropolitana e 5T ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti ai documenti "Configurazione Tecnico Economica" e "Proposte Tecnico Economiche", le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione della Città Metropolitana.

Art. 7 Modalità di offerta e stima dei costi

1. 5T dovrà presentare, per la stima dei costi relativi alle CTE e per le proprie PTE, un documento tecnico-economico in cui siano indicati:
 - definizione degli obiettivi dell'attività
 - modalità di svolgimento dell'attività;
 - risorse impiegate;
 - identificazione del costo unitario delle risorse;
 - quantificazione economica complessiva;
 - tempi previsti e prevedibili di esecuzione dell'attività;
 - curva cumulata dei costi nel tempo;
2. L'affidamento formale delle attività da parte della Città Metropolitana a 5T avverrà con uno o più atti formali di approvazione delle CTE/PTE/ATE e relativa assunzione di impegno comunicata in forma scritta a 5T da cui risultino gli estremi e il dispositivo dei provvedimenti.
3. La Città Metropolitana corrisponderà a 5T per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo pari alla copertura dei costi, sostenuti da 5T sulla base del modello di contabilità industriale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di 5T e trasmesso alla Città Metropolitana.
4. Con riferimento all'erogazione dei servizi, la Città Metropolitana procederà agli affidamenti successivi nei limiti delle disponibilità finanziarie

Art. 8 Modalità di rendicontazione e fatturazione

1. 5T garantisce che il processo di rendicontazione avverrà con la massima trasparenza, sulla base di modelli di rendicontazione standard, previamente concordati con la Città Metropolitana su base trimestrale.
2. La rendicontazione si svilupperà attraverso la Rendicontazione economica e il monitoraggio dell'avanzamento attività e previsioni a finire, convenzionalmente fornite dopo il secondo trimestre da 5T. Le rendicontazioni economiche evidenzieranno:
 - i costi consuntivati al periodo e rapportati a quelli previsti nei documenti di offerta ovvero di affidamento, anche qualora modificati;
 - il confronto con il rispettivo preventivo
 - la stima economica a finire, con periodicità trimestrale.I prospetti di monitoraggio e di rendicontazione economica predisposti da 5T consentiranno di monitorare gli avanzamenti al fine di minimizzare gli scostamenti finali con azioni correttive in corso d'opera.
3. Il Responsabile della Convenzione di cui all'art. 16, c. 1, redige, entro il mese successivo al periodo di contabilizzazione, la contabilità delle singole CTE/PTE/ATE, sulla scorta della rendicontazione trimestrale presentata da 5T entro i 15 giorni successivi alla fine del mese di contabilizzazione. La contabilità delle singole CTE/PTE/ATE è costituita da:
 - un Registro di Contabilità (unico), su cui vengono valorizzate le partite trimestrali eseguite da 5T;
 - uno Stato di Avanzamento della Convenzione (trimestrale), su cui vengono registrate le partite, complessive, in avanzamento, eseguite fino alla data di contabilizzazione a partire dall'avvio dell'esecuzione;Redatto lo Stato di Avanzamento, questo viene inviato al RUP il quale provvede ad emettere il Certificato di Pagamento, in cui viene data notizia del credito netto maturato da 5T.
4. Le fatture vengono emesse sulla base dell'importo del credito netto maturato da 5T ed indicato sul Certificato di Pagamento.

Art. 9 Gestione dei rapporti fra 5T e gli Affidatari

1. La gestione dei rapporti fra 5T e l'Appaltatore dovrà essere effettuata secondo le regole del presente articolo che dovranno essere riportate nei capitolati speciali d'appalto utilizzati per la procedura di cui all'art. 5 della presente Convenzione.
2. Al momento della iscrizione delle partite contabili nei documenti previsti, il direttore dell'esecuzione del contratto ne dà notizia all'Appaltatore, il quale, nei successivi 15 giorni, può iscrivere le proprie riserve e contestazioni sul Registro di Contabilità. Non sono ammesse contestazioni formalizzate in altro modo, se non sui documenti che producono decorso o interruzione dei termini contrattuali. In tal caso, l'Appaltatore, in tali documenti, manifesta la propria volontà di iscrivere riserva all'atto della firma, ed ha 15 giorni per formulare le proprie riserve e contestazioni, che farà pervenire al R.U.P. tramite Posta Elettronica Certificata. Il R.U.P. provvede a darne immediata comunicazione al direttore dell'esecuzione del contratto. Entro i successivi 15 giorni, il direttore dell'esecuzione del contratto iscrive sul Registro di Contabilità (qualora la riserva o contestazione sia stata ivi apposta) o su documento avente data certa le proprie motivate deduzioni e ne dà immediata comunicazione al R.U.P., il quale invita l'Appaltatore a prenderne visione.
3. Qualora le riserve e contestazioni superino il limite del 15% dell'importo contrattuale, o il loro importo superi la capienza disponibile derivante dall'applicazione del ribasso d'asta (ovvero superino l'importo del ribasso), il direttore dell'esecuzione del contratto ne dà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento, il quale ne valuta la ammissibilità e la non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di cui al periodo precedente. In tal caso, si attiva la procedura di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.
4. Qualora il direttore dell'esecuzione del contratto o il R.U.P. omettano di compiere atti ed in conseguenza di ciò cagionino un danno alla Stazione Appaltante, ne sono considerati responsabili.

5. Qualora l'Appaltatore, in caso di mancato raggiungimento del limite di cui al par. 9.2, e conseguente attivazione delle procedure di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016, non dia conferma delle contestazioni e riserve fin lì ascritte nel Certificato di Ultimazione del Servizio o sul Conto Finale dei Lavori, le contestazioni e riserve si intendono automaticamente decadute e nulle, non potendo l'Appaltatore nulla pretendere.
6. In caso di contestazioni da parte dell'appaltatore il cui importo superi l'importo derivante dall'applicazione del ribasso d'asta, 5T si impegna a darne immediata comunicazione al Responsabile della Convenzione, di cui all'art. 16, punto 1, il quale si attiverà ai sensi dell'art. 17, punto 3.

Art. 10 Rata a Saldo Finale

1. Al termine delle attività comprese nelle CTE/PTE/ATE, il Responsabile dell'Esecuzione redigerà, per ognuna di esse, un Certificato di Conformità della Prestazione e la Contabilità Finale, da cui si evincano le partite effettivamente eseguite da 5T durante tutto il periodo della Convenzione.
2. Al termine dell'esercizio, 5T effettuerà le opportune operazioni di conguaglio economico in relazione alle singole prestazioni effettuate, con riferimento a ciascun impegno di affidamento. Nel caso in cui la Città Metropolitana effettui più atti di affidamento, si effettueranno un corrispondente numero di operazioni di conguaglio. Le eventuali poste debitorie e creditorie risultanti da ciascun conguaglio, potranno formare oggetto di compensazione finanziaria ai sensi della disciplina vigente.
3. 5T si impegna a fornire alla Città Metropolitana il consuntivo annuale, a seguito dell'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale consuntivo deve illustrare i costi totali effettivamente sostenuti nell'anno per l'erogazione dei servizi affidati dalla Città Metropolitana, evidenziando, per ogni affidamento, l'eventuale scostamento rispetto all'affidato ed il relativo conguaglio.
4. Dal costo delle prestazioni saranno scomputati gli oneri finanziari che 5T si trova a sostenere in conseguenza del non rispetto dei termini di pagamento concordati e che saranno oggetto di conguaglio separato.
5. La Città Metropolitana si riserva di richiedere, tramite il Consiglio di Amministrazione di 5T, gli specifici approfondimenti relativi alle modalità di computo.
6. L'eventuale differenza risultante dalla compensazione tra poste debitorie e poste creditorie, sarà regolato nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

Art. 11 Pagamento

1. La Città Metropolitana effettuerà i pagamenti entro 30 giorni data ricevimento fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. 5T si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie fornite.
2. La Città Metropolitana si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili alla Città Metropolitana entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per l'addebito degli oneri finanziari sostenuti da 5T ai sensi del precedente art. 10, comma 3.

Art. 12 Controlli sui servizi

1. La Città Metropolitana può disporre controlli sulla regolare ed efficiente gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione, che saranno effettuati dal Responsabile della Convenzione.
2. A tal fine, 5T si impegna a produrre una rendicontazione tecnica trimestrale da rendersi disponibile entro il mese successivo alle rendicontazioni economiche trimestrali da valutarsi nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.
3. 5T è tenuta ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
4. La Città Metropolitana, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere a 5T di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all'art. 17 della presente Convenzione.

Art. 13 Durata

1. La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2021, limitatamente alle attività.

2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi.
3. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
4. In ogni caso la Città Metropolitana si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente Convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

Art. 14 Responsabilità di 5T

1. 5T si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della Città Metropolitana, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite da 5T.

Art. 15 Impegni delle Parti

1. La Città Metropolitana designerà un Responsabile della Convenzione per la definizione delle modalità di espletamento delle attività oggetto degli Allegati Tecnici e degli eventuali ulteriori affidamenti. Parimenti 5T nominerà un proprio Referente.
2. 5T si impegna al rispetto delle tempistiche definite con la Città Metropolitana, nonché a segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi.
3. 5T appronterà e concorderà con la Città Metropolitana piani di lavoro coerenti con gli obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo verifiche sugli avanzamenti dei progetti e periodicamente, o comunque ogni volta si presentino condizioni di criticità, informerà la Città Metropolitana sulle evoluzioni. A fronte di criticità, 5T si impegna a proporre interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
4. A fronte di scostamenti dei livelli di servizio definiti negli Allegati Tecnici, 5T si impegna ad individuare forme di rientro atte a recuperare i predetti scostamenti secondo quanto verrà definito nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui all'art. 17.
5. Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante l'erogazione dei servizi, 5T provvederà a proporre variazioni che saranno oggetto di valutazione nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

Art. 16 Responsabile dell'esecuzione

1. La Città Metropolitana individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione _____.
2. 5T individua quale Referente della presente Convenzione _____.

Art. 17 Tavolo di Gestione della Convenzione

1. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della Convenzione ed è costituito dai Responsabili di cui all'art. 16 o dai Referenti dagli stessi nominati.
2. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:
 - analisi delle rendicontazioni trimestrali tecniche ed economiche, valutazione dell'adeguatezza delle motivazioni in caso di scostamento dei corrispettivi rispetto ai preventivi e conseguente definizione delle azioni correttive;
 - controllo dell'andamento complessivo dei servizi; valutazione dei livelli di servizio e analisi degli indicatori di performance o degli SLA;
 - coordinamento dell'attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi servizi e delle eventuali varianti;
 - controllo dell'andamento complessivo della fatturazione e del credito;
 - verifica degli Allegati Tecnici e/o approvazione dei relativi eventuali aggiornamenti/nuovi allegati.

3. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente.

Art. 18 Protezione dei dati personali e riservatezza

1. La Città Metropolitana, in qualità di Titolare dei Trattamenti di dati personali, nomina 5T Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., e dell'art. 28 del Regolamento Europeo 679 del 27.4.2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), con riferimento e nei limiti delle attività di trattamento dati dettagliate negli Allegati Tecnici e a cui si rinvia per la definizione puntuale del contesto, della durata, e della natura di ciascun trattamento dati, dei tipi di dati personali o particolari gestiti e le categorie di interessati.
2. 5T, nel corso dello svolgimento e per tutta la durata delle attività affidategli nell'ambito della presente Convenzione, è tenuto:
 - ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento in conformità ai requisiti previsti nella normativa Privacy nazionale e nel Regolamento Europeo Privacy e che saranno documentate e formalizzate con atti specifici nel corso della durata del presente atto;
 - operare nel rispetto dei principi espressi dal Codice Privacy e dal Regolamento Europeo nonché in attuazione dei provvedimenti a carattere generale emanati dall'Autorità Garante ed in particolare, in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti, dei provvedimenti in materia di interscambio dati fra PPAA e di amministratori di sistema;
 - trattare i dati di Titolarità della Città Metropolitana. esclusivamente per le finalità e il tempo definiti dal Titolare;
 - a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto dettagliate istruzioni finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato;
 - ad implementare le adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative, definite in accordo con il Titolare negli allegati tecnici o negli ulteriori atti specifici che potranno essere formalizzati nel corso della durata della presente convenzione, finalizzate a ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità definite nel presente atto, in conformità all'art. 32 del regolamento privacy europeo;
 - a non ricorrere ad altro Responsabile del trattamento senza l'esplicita autorizzazione scritta del Titolare;
 - ad assistere il Titolare del trattamento, per quanto di sua competenza, nel garantire il rispetto dell'obbligo di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti nel Regolamento Europeo Privacy;
 - ad assistere il Titolare del trattamento, con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata della presente convenzione e tenendo conto della natura delle attività di trattamento svolte da 5T e delle informazioni a sua disposizione, nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di: notifica delle violazioni all'Autorità di Controllo (*data breach*), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione di impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;
 - a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni di cui dispone necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy,
 - a collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato ovvero alle richieste di informazioni, controlli o accessi da parte dell'Autorità Garante o di ogni altra Autorità di Controllo;
 - a cancellare o restituire tutti i dati personali al Titolare del trattamento al termine delle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 19 Accessibilità

1. Nello svolgimento delle proprie attività, 5T è tenuta a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, volte a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

Art. 20 Adempimenti in materia di sicurezza

1. 5T nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza 5T dovrà rapportarsi con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione della Città Metropolitana e dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 21 Oneri fiscali e spese

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

Art. 21 Modifiche

1. La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

Art. 23 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e relativi Allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile e, in via residuale al Codice Civile, per quanto applicabile.